



Comune di Mogoro Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
(D.P.R. 26.10.2001 n. 430)**

Adottato dal Consiglio Comunale in data 27 Luglio 2006 con deliberazione n°39

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - La comunicazione

Art. 5 - Gli adempimenti dei promotori

Art. 6 - L'incaricato del Sindaco - individuazione -

Art. 7 - Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco

Art. 8 - La cauzione per le tombole

Art. 9 - Le sanzioni

Art.10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. In applicazione al titolo II del D.P.R. 26.10.2001, n. 430, recante il “ Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della L. 27.12.1997 n. 449 “ , il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locali che si svolgono nel territorio del Comune di Mogoro.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per lotteria, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;
- b) per tombola, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una quantità di numeri, dal n° 1 al n° 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’ estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite quali: ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola;
- c) per pesche o banchi di beneficenza si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;
- d) per riffa, una lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto;
- e) per manifestazione di sorte locale, qualsiasi manifestazione che, mediante l’acquisto di biglietti, cartelle o altro supporto indicante un numero, un colore, una parola o qualsiasi voglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all’alea la designazione dei vincitori, consenta l’assegnazione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l’ estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o designazione che dipenda comunque dalla sorte;
- f) per enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, quelli disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del codice civile costituiti con atto pubblico che deve farsi per iscritto, come disposto dall’art. 1350 del codice civile, e secondo le modalità indicate dall’art. 2699 del codice civile;
- g) per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) quelle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività di uno o più dei settori individuati dall’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- h) per partiti o movimenti politici, quelli di cui alla legge 2.1.1997 n° 2;

- i) per ambito familiare e privato, tutti gli spazi ove vige l'inviolabilità del domicilio, garantita dall'art. 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;
- j) per tombola con fine ludico, la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago dove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile. Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio e il ricavato della tombola devono coincidere e non possono eccedere la somma di € 500,00.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico quali:
 - a) fiere, sagre, feste e manifestazioni con riunione straordinaria di persone;
 - b) esercizi commerciali pubblici e artigianali;
 - c) manifestazioni organizzate da partiti o movimenti politici.
2. Il controllo delle tombole che si svolgono in ambito familiare e privato deve avvenire nel rispetto della tutela di libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza potranno accedere, in qualunque ora, nei locali del circolo ove si svolge l'attività soggetta ad atto di assenso dell'amministrazione (ad esempio un tombola che si svolge nella sala di somministrazioni di alimenti e bevande). Per i locali invece ove vi sia il sospetto che si svolgono attività vietate o per le quali la legge prescrive il rilascio di atti di assenso, dovrà essere informata l'autorità giudiziaria ed ottenere dalla stessa l'autorizzazione ad accedervi, tale procedura non è dovuta in caso di flagranza di reato.

Art. 4 - La Comunicazione

1. I rappresentanti degli enti organizzatori individuati dall'art. 13, comma 1, lett. a) D.P.R. 430/2001 e dei partiti o movimenti politici per le manifestazioni di sorte locali svolte fuori dall'ambito della manifestazione stessa devono inviare una comunicazione, in forma scritta, al Prefetto di Oristano e al Sindaco di Mogoro.
2. La comunicazione deve pervenire al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.
3. La comunicazione irregolare incompleta, priva degli allegati previsti dall'art. 14 comma 2, del D.P.R. n. 430/2001, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui al comma precedente sarà respinta con comunicazione scritta e motivata.
4. Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione deve essere comunicata al Prefetto di Oristano e al Sindaco di Mogoro in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì, provvedere ad inoltrare la preventiva comunicazione all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Cagliari per il rilascio del prescritto nulla osta, come previsto dall'art.39 comma 13 *quinques* della legge 24 novembre 2003 n.326;

Art. 5 - Gli adempimenti dei promotori

1. Fatto salvo gli adempimenti stabiliti dall'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, i promotori delle manifestazioni di sorte locale, al momento della presentazione della prescritta comunicazione, devono richiedere al comune ove si svolge la manifestazione ed agli altri Comuni, eventualmente interessati, l'affissione all'Albo Pretorio di apposito avviso pubblico, affinché vengano portata a conoscenza del pubblico le modalità della stessa. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'avviso rimarrà affisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.
2. Il rappresentante dell'ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione dell'incaricato del Sindaco.

3. Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, queste dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola.
4. L'ente organizzatore deve corrispondere al Comune, presso il quale si svolge la manifestazione di sorte locale, le spese per il servizio svolto dall'incaricato del Sindaco, come indicato nell'art. 6 del presente regolamento. Tale disposizione non si applica se l'Ente promotore è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) come meglio definita al precedente art. 2, comma 1, lettera g).
5. Per disposto dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 l'ente organizzatore della manifestazione di sorte è obbligato, quale sostituto d'imposta, con facoltà di rivalsa, al versamento della ritenuta alla fonte sul valore dei premi stabilito nella misura del 10% . Tale versamento deve essere effettuato entro i termini previsti dall'art. 18 del d. lgs. n 241/1973.
6. E' fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'incaricato del Sindaco richieda d'inserire.

Art. 6 - L'incaricato del Sindaco - individuazione

1. Il servizio di controllo delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza viene svolto da dipendenti comunali, delegati dal Sindaco.
2. Il costo dell'attività svolta dall'incaricato, salvo i casi previsti dal precedente art. 5 comma IV, è a carico dei promotori e organizzatori delle manifestazioni, che dovranno versare, presso la Tesoreria Comunale, entro 10 giorni precedenti alla manifestazione un gettone di presenza pari a Euro 30,00.
3. L'incaricato deve svolgere l'attività di controllo delle estrazioni delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza fuori dal normale orario di servizio e dalle normali mansioni contrattuali.

Art. 7 - Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco

1. L'incaricato del Sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione (lotterie e tombole) prima dell'orario d'inizio delle operazioni di estrazione.
2. Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore:
 - a) prima dell'inizio dell'estrazione, ritiri tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
 - b) verifichi che la serie e le numerazione e i registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, che dovranno quindi essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione;
 - c) dia atto al pubblico che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;
 - d) proceda alla redazione del processo verbale.
3. Per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:
 - a) controlli il numero dei biglietti venduti,
 - b) proceda alla redazione del processo verbale.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore.
5. Nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni, di cui ai commi precedenti, non si svolgano secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 430/2001 ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino della regolarità delle stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale.

ART. 8 - La cauzione per le tombole

1. Per le tombole, previste dall'art. 14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n.430/2001, il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo d'acquisto risultante dalle relative fatture.
2. In assenza di fatture d'acquisto il rappresentante legale dell'ente organizzatore nella prescritta comunicazione dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.

3. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione ed è corrisposta:

a) mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale;

b) ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore presso un notaio.

4. L'ente organizzatore, entro trenta giorni dall'estrazione presenta all'incaricato del Sindaco, che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Tale documentazione consiste in copia autenticata delle cartelle vincenti firmate sul retro dal vincitore in segno di ricevuta al momento del ritiro del premio.

5. L'incaricato del Sindaco verifica la regolarità della documentazione prodotta e che tutti i premi, indicati nel regolamento allegato alla comunicazione, siano stati consegnati ai vincitori e procede allo svincolo della cauzione.

6. Nell'ipotesi in cui l'incaricato del Sindaco accerti che alcuni dei premi promessi non siano stati consegnati dispone l'incameramento della cauzione per un importo pari ai premi non consegnati.

Art. 9 - Le sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 14 comma 5 del D.P.R. 430/2001, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita in una somma compresa tra il minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

2. Si applicano le disposizioni generali contenute nella Sezione I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

4. Alle manifestazioni di sorte locale si applicano le sanzioni di cui al Regio decreto - legge 19/10/1938 n. 1933 art. 113bis convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lett. a, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Come previsto dall'art. 113bis del Regio decreto - legge citato nel precedente comma. " la sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore " pertanto si deve intendere:

a) per operazione circoscritta a poche persone la manifestazione rivolta ad un pubblico non superiore alla 100 persone;

b) per premio di scarso valore il premio che non superi il valore di 100 € ; detto premio deve consistere solo in servizi e in beni immobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento comunale assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.